

# VADEMECUM

## OBBLIGHI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE PER CONTENERE “L’EMERGENZA COVID-19” e SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Commissione legale di R2020 ritiene che le varie disposizioni normative emanate nel tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Governo siano caratterizzate da diversi profili d’illegittimità per evidente contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo, così come riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione e dalle leggi internazionali a tutela dei diritti umani. Tali rilievi possono essere sollevati in ogni sede giudiziaria (civile, penale e amministrativa), con ogni mezzo legale a disposizione.

Naturalmente la scelta se rispettare o meno i precetti contenuti nelle varie disposizioni è lasciata al libero arbitrio di ognuno, che potrà uniformarsi alle stesse o, invece, potrà farne uno strumento di lotta per il ripristino della legalità; in tal caso si dovrà contestare eventuali sanzioni, avviando un’azione giudiziaria con la quale si chiederà di accertare l’illegittimità delle norme poste alla base della contestazione, siano esse introdotte dai D.P.C.M., per i quali il Giudice può semplicemente disapplicare l’atto amministrativo, o dai decreti legge (che hanno valore di legge per un periodo massimo di 60 gg. e decadono se non vengono convertiti in legge entro tale periodo) e dalle leggi per cui vanno, invece, sollevate le questioni di legittimità costituzionale.

Preme ricordare che l’esito di un’azione giudiziaria non può essere dato per certo e che non si può garantire a monte l’accoglimento della propria domanda, ma ad oggi vi sono già numerose pronunce che, a vario titolo, si sono espresse in ordine all’illegittimità dei vari dispositivi per palese contrasto con le norme Costituzionali e le leggi internazionali.

Fra queste vi citiamo quelle più significative:

- **Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 516 del 29.07.2020**

(Ha ritenuto fondato il ricorso avverso la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM, dichiarando l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e dei conseguenti DPCM per violazione dell’art. 13, 78 e 95 della Costituzione.

*“(…) indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, (...) Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio **obbligo di permanenza domiciliare**. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e **consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati**.*

*(…) come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può*

comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza **la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale**: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.”

(...) quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, **l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato.**”)

• **Decreto del Consiglio di Stato , 26.11.2020 n. 6795**

(“La questione della incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica del giovanissimo scolaro, merita certamente continua ed approfondita analisi su base scientifica, anzitutto da parte del C.T.S. (...) Ritiene infatti questo Giudice, come già sottolineato in altra vicenda con proprio decreto n. 6534/2020, che sia, nelle forme e nei modi che anzitutto, se riterrà di farlo, il primo giudice potrà stabilire, una necessaria più completa analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto – salvo limitatissime deroghe per casi marginali – laddove la possibilità di un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, evocata dagli appellanti, sembra allo stato mancare di rassicuranti valutazioni scientifiche di segno contrario”).)

• **Ordinanza Tar Lazio 4 Dicembre 2020 n. 7468**

(Solleva dubbi sulla ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione di cui al DPCM 3 novembre 2020 Obbligo incondizionato dell’uso della mascherina per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni anche durante l’orario scolastico)

• **Ordinanza Tribunale di Roma 16.12.2020 n. 45986**

(si è pronunciato su un contenzioso civile promosso da un commerciante sfrattato per morosità a causa del mancato pagamento canoni a seguito della chiusura per Covid. Il Giudice ha sottolineato come “i Dpcm sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili. Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un Dpcm”).

I DPCM hanno natura amministrativa e non normativa ma di fatto opprimono i diritti costituzionali e producono effetti reali sulle persone e le loro attività, essi “(...) hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese violazione della Carta Costituzionale”).)

**N.B. Preme precisare che tale sentenza non può avere efficacia abrogativa della normativa quindi non può avere una conseguenza immediata erga omnes. In Italia, infatti, l’organo competente a dichiarare una legge incostituzionale è la Corte Costituzionale.**

• **Decreto del Cons. di Stato Reg. Ric. 653/2021 e 304/2021 Reg Prov. Caut. del 26.01.2021**

(Ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso, nei confronti degli appellanti, con riguardo all’obbligo della minore –OM/SS/S– di indossare il DPI durante l’orario scolastico, l’esecutività del DPCM impugnato per la parte relativa, motivando che: “ nelle more della camera di consiglio già fissata innanzi al T.A.R., alla minore non possa essere imposto l’uso del DPI per la durata delle lezioni, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio – in mancanza di una costante verificabilità con

saturimetro – troppo grave e immediato, né ovviamente si può ipotizzare una sospensione, sino alla decisione cautelare del T.A.R., del diritto costituzionalmente tutelato della giovane allieva di frequentare il corso scolastico”)

• **Sentenza Tar Lazio N. 2102/21 del 19 febbraio 21**

*(“Il DPCM del 3 novembre 2020 richiama i verbali nn. 122 e 123 delle sedute, rispettivamente, del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del CTS. Dalla lettura dei suddetti verbali risulta che il primo (n. 123) non ha riguardato le misure relative alla didattica in “presenza”; nel secondo (n. 124) il CTS, chiamato ad esprimere un parere sulla bozza dell’adozione DPCM, ha valutato “congruo l’impianto generale del DPCM relativo all’adozione di ulteriori misure volte al contenimento del contagio dal virus Sars – coV-2 commisurate all’attuale fase epidemiologica”, limitandosi, per quanto di interesse, a ricordare l’importanza della didattica “in presenza” nelle scuole di ogni ordine e grado.*

*In definitiva, i due verbali del CTS richiamati nel DPCM impugnato, nulla esprimono sullo specifico punto oggetto di doglianza.*

*(...) il DPCM impugnato ha imposto l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, specificando che tale obbligo permane durante l’orario scolastico (art. 1 comma 9, lett. s), così discostandosi dalle indicazioni specifiche fornite dal CTS, senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.*

*(...) discende la fondatezza anche della censura che ritiene irragionevole l’imposizione indiscriminata della mascherina anche negli istituti scolastici che avevano già adottato misure per garantire il distanziamento fra i banchi.)*

• **Sentenza penale del 27.01.2021 n. 54 del GUP di Reggio Emilia**

*(Pronunciando sulla configurabilità del reato di cui all’art. 463 cp per spostamento in lockdown e in zona rossa senza valido motivo e falsa autocertificazione, ha specificato che:*

*“(…) un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.*

*(…) trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).*

*(…) Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione”)*

• **Corte Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 1° marzo 2021, n. 7988**

(Ha accolto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Bergamo perché “La disposizione dell’art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 – che qualificava “reato” punibile ai sensi dell’art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dall’art.4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha **depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.**”)

• **Sentenza-TAR-Lazio-n.-1557-2021**

(Con questa sentenza il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata dai medici del Comitato Cura domiciliare Covid-19 contro il ministero della Salute e l’Aifa che, relativamente al trattamento domiciliare dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2, aveva raccomandato durante i primi giorni di malattia la sola “vigile attesa” in associazione a trattamenti sintomatici, ad esempio attraverso il paracetamolo, e il non utilizzo di tutti i farmaci impiegati ormai da mesi, a loro dire con successo, da molti medici di medicina generale.

I giudici amministrativi del Lazio, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, hanno ritenuto fondato il ricorso in relazione alla circostanza che i ricorrenti “fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compreso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”).

Si segnala, inoltre, che vi sono anche diverse sentenze pronunciate dagli organi di giustizia di altri Stati europei che, sulla base dei principi internazionali a cui anche l’Italia è vincolata, ribadiscono l’illegittimità di gran parte delle disposizioni ‘emergenziali’ che comprimono i diritti dell’uomo. Tra queste segnaliamo:

- **Sentenza Corte d’Appello di Lisbona dell’11/11/2020** (che sottolinea l’importanza del principio della dignità della persona umana come riferimento assiale dell’intero sistema dei diritti fondamentali)
- **Sentenza della Corte di Weimar del 11.01.2021** (che tra l’altro dichiara incostituzionale e contrario ai diritti dell’uomo il divieto di contatto)

\*\*\*\*\*

**Qui seguito troverete la risposta ad alcune delle domande più ricorrenti,** fermo restando che si tratta di indicazioni generali e che ogni caso specifico richiede comunque una disamina a sè.

LA PRIMA REGOLA DA OSSERVARE NEL CASO IN CUI SI VENGA FERMATI DALLE FORZE DELL’ORDINE E’ QUELLA DI MANTENERE LA CALMA, PERCHE’ DI FRONTE AVRETE DELLE PERSONE CHE SVOLGONO UN LAVORO E CON LE QUALI BISOGNA CERCARE DI RELAZIONARSI CON RISPETTO RECIPROCO, SPIEGANDO LE PROPRIE RAGIONI, MA SENZA INGAGGIARE CONTENZIOSI INUTILI ED A VOLTE ANCHE DANNOSI.

1) **Quando si viene fermati per strada e vengono richiesti i documenti bisogna farsi identificare?**

Si certo, altrimenti si rischia il procedimento penale. I documenti vanno esibiti.

**2) Se viene elevato un verbale di contestazione di violazione amministrativa il verbale va firmato o no?**

Firmare o non firmare il verbale è irrilevante, infatti lo scopo della firma apposta sul verbale, e del ritiro della copia, è solo quello di portarvi a conoscenza di cosa vi viene contestato. La copia va ritirata in ogni caso altrimenti non vi potrete poi difendere.

**3) Cosa può tornare utile in caso di contestazione di violazione amministrativa?**

Può tornare utile durante la redazione del verbale fare delle dichiarazioni nella parte in cui sul medesimo vi è la voce: "Il trasgressore dichiara.....".

Per esempio in caso di contestazione:

\_ per mancata protezione delle vie respiratorie, si può dichiarare: "ero all'aperto e rispettavvo la distanza di almeno un metro", oppure "le persone con cui mi accompagnavo sono conviventi", etc.

Oltre alle eventuali dichiarazioni di cui sopra, è possibile inserire altresì una ulteriore dichiarazione sui propri diritti costituzionali, allegando la formula:

*"Confermo di essere a conoscenza della disposizione di portare con sè la mascherina e di indossarla imposta dalle normative ministeriali, regionali, DPCM, DL; contesto esplicitamente tale prescrizione, in quanto palesemente illecita, sia sotto il profilo costituzionale che legislativo, oltre che contrastante con le norme internazionali poste a tutela dei diritti umani fondamentali non comprimibili.*

*A tale proposito chiedo al presente ufficiale di polizia di desistere dall'irrogare la corrispondente sanzione, in assenza di desistenza formalizzo denuncia nei confronti del/dei presente/presenti ufficiali di polizia in quanto abusando del loro ufficio hanno imposto il rispetto di disposizioni palesemente illecite, ovverosia hanno adempiuto ad ordini chiaramente illeciti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Chiedo pertanto che la presente denuncia sia comunicata per il tramite di questo ufficio alla competente Procura della Repubblica per i dovuti accertamenti del caso."*

\_ per CIRCOLAZIONE IN ZONA VIETATA CD. ZONA ROSSA, ARANCIONE (RAFFORZATA):

Oltre alle eventuali dichiarazioni che potessero giustificare la circolazione della persona, è possibile inserire altresì una dichiarazione, allegando la formula

*"Confermo di essere a conoscenza delle limitazioni alla circolazione imposte dalle normative ministeriali, regionali, DPCM, DL e contesto esplicitamente tale divieto in quanto palesemente illecito, sia sotto il profilo costituzionale (artt. 13 e 16 Costituzione) che legislativo, oltre che contrastante con le norme internazionali poste a tutela dei diritti umani fondamentali non comprimibili.*

*A tal proposito chiedo al presente ufficiale di polizia di desistere dall'irrogare la sanzione, in assenza di desistenza formalizzo denuncia nei confronti del/dei presente/presenti ufficiali di polizia in quanto, abusando del loro ufficio hanno imposto il rispetto di disposizioni palesemente illecite, ovverosia hanno adempiuto ad ordini chiaramente illeciti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Chiedo pertanto che la presente denuncia sia comunicata*

*per il tramite di questo ufficio alla competente Procura della Repubblica per i dovuti accertamenti del caso.”*

(è buona norma aspettare che loro completino il verbale, nella parte che compete a loro, e poi far inserire la Vostra dichiarazione, questo per evitare che, conoscendo in anticipo la Vostra dichiarazione, ciò possa indurre a modificare il contenuto della contestazione).

#### **4) E' obbligatorio utilizzare le mascherine nei luoghi dove è prevista la protezione delle vie respiratorie?**

Va precisato, aldilà delle perplessità di natura costituzionale sulla legittimità dell'imposizione di tale presidio, che nessuna norma impone l'obbligo di utilizzare le mascherine, limitandosi a richiedere l'utilizzo di: **“un meccanismo di protezione delle vie respiratorie”**. Quindi anche una sciarpa indossata coprendo le vie respiratorie potrebbe essere sufficiente ad assolvere l'obbligo innanzi indicato.

#### **5) Si può filmare il militare che ci fa la contestazione?**

Si può filmare, ma è consigliabile non farlo se le cose si svolgono nella normalità (perché questo inasprirebbe i rapporti); ovviamente in caso contrario, facciamo l'esempio della signora placcata per un braccio ed immobilizzata dal vigile, certamente è utile e consigliabile farlo (naturalmente poi il filmato va utilizzato solo a fini difensivi e non pubblicato su internet o altrimenti diffuso).

#### **6) Le forze di polizia possono pretendere di entrare in casa o in luogo privato (es. sedi di associazioni) per controllare il numero dei presenti?**

No, le forze di polizia non possono pretendere di entrare nelle abitazioni private senza autorizzazione del Magistrato e per motivi che sono specifici (tipicamente perquisizioni per armi e droga).

#### **7) L'autocertificazione è obbligatoria per gli spostamenti?**

Non vi è un obbligo di autocertificazione, ma un diritto (come confermato dalla Sentenza penale del GUP di Reggio Emilia n. 54/2021 sopra citata).

In alcuni casi potrebbe essere utile compilarla per evitare discussioni inutili (l'apposito modulo, se non lo avete con voi, vi verrà messo a disposizione dalle Forze dell'Ordine).

Ricordiamo che nel caso in cui vengano riscontrate false dichiarazioni, si rischia il processo penale (anche se vi sono precedenti giurisprudenziali in cui la magistratura ha escluso l'esistenza del reato).

#### **8) Quali sono le sanzioni più frequentemente comminate dalle forze dell'ordine?**

In generale le principali sanzioni previste dal D.L. 19/2020 vanno da 400,00 euro (ridotte a 280,00 euro se pagate entro 5 giorni) a 1.000,00 euro. Di norma le forze dell'ordine comminano la sanzione minima. I comportamenti sanzionabili, ad oggi, sono quelli indicati nell'allegata tabella. In alcuni casi di reiterazione di comportamenti considerati sanzionabili dalle forze dell'ordine si potrà ipotizzare in sede difensiva la continuazione.

#### **9) Quali sono le regole generali del procedimento sanzionatorio?**

Le contestazioni di violazioni amministrative in materia di Covid 19 vengono disciplinate dalla legge 689/81, e quindi il procedimento è il seguente:

- 1) contestazione dell'illecito, che può essere immediata (la regola è questa, ma vi possono essere eccezioni nel caso in cui l'accertamento non avvenga in presenza del trasgressore), oppure mediante notifica **entro novanta giorni** dalla data dell'illecito;
- 2) produzione di scritti difensivi alla Prefettura da parte del destinatario della contestazione **entro 30 giorni da quando ha ricevuto il verbale di contestazione;**

3) emissione e notifica di ordinanza prefettizia che dispone l'archiviazione del procedimento (in caso di accoglimento) o in alternativa l'ingiunzione di pagamento **(impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla Magistratura)**.

**10) Gli scritti difensivi da inviare alla Prefettura, entro 30 giorni dalla contestazione ricevuta, devono essere redatti per forza da un avvocato?**

No. Gli scritti difensivi possono essere fatti dalla parte (troverete tra i documenti pubblicati sul sito un fac simile). In caso d'ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, dopo aver prodotto gli scritti difensivi, è consigliabile rivolgersi ad un legale, che dovrà sollevare nel ricorso i rilievi d'illegittimità dei provvedimenti per violazione dei diritti della persona costituzionalmente riconosciuti e garantiti.

**11) Quali sono i costi da sostenere in caso d'impugnativa delle contestazioni di violazioni amministrative?**

Il costo dell'impugnazione innanzi al Giudice di Pace consiste in una spesa fissa di 43,00 euro per il contributo unificato, oltre i compensi del/dei legale/i.

L'assistenza tecnica del legale non è obbligatoria fino ai 1100,00 euro, ma fortemente raccomandata in quanto aumenta di molto le possibilità di successo dell'opposizione ed in quanto il procedimento ed i temi costituzionali trattati richiedono competenze tecniche.

In caso di accoglimento del vostro ricorso il Giudice, oltre ad annullare la sanzione, potrebbe anche condannare la Prefettura a pagare il vostro legale, così come potrebbe compensare le spese di lite (in tal caso ogni parte pagherà il proprio legale), così come, nell'ipotesi peggiore, potrebbe condannarvi a pagare la sanzione ed il legale della Prefettura (in aggiunta dovrete pagare anche il vostro). Tenuto conto del valore della controversia abbastanza esiguo i compensi dei legali dovrebbero ammontare ad alcune centinaia di euro.

## **PRONTUARIO VIOLAZIONI EMERGENZA COVID-19**

**Aggiornamento al 16/03/20**

PERSONE FISICHE				
VIOLAZIONE		SANZIONE MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 1 c. 8 D.L. 33/2020 (Convertito con L. 74/2020)	Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base: € 280,00</u></li> <li>• <u>Recidiva: € 560,00</u></li> </ul>	Stato	
Art.1 c.1 D.P.C.M. del 02.03.2021	Inottemperanza all'obbligo di <u>avere sempre con sé</u> dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all'obbligo di <u>indossarli</u> nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base: € 280,00</u></li> <li>• <u>Recidiva: € 560,00</u></li> </ul>	Stato	
Art. 1 c. 5 D.P.C.M. del 02.03.2021	Inottemperanza all'obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro, ricorrendo le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico- scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza del	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base: € 280,00</u></li> <li>• <u>Recidiva: € 560,00</u></li> </ul>	Stato	



<p>Art. 1 c. 6 lett. a) D.P.C.M. del 13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°.</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</p>		<p>Penale</p>
<p>Art. 1 c. 6 lett. d) D.P.C.M. del 13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all'aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	<p>Stato</p>	
<p>Art. 1 c. 6 lett. e) D.P.C.M. del 18.10.2020</p>	<p>Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	<p>Stato</p>	
<p>Art. 1 c. 6 lett. f) D.P.C.M. del</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	<p>Stato</p>	

	di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non			
Art. 1 c. 6 lett. i) D.P.C.M. del	Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. n) D.P.C.M. del	Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite protocolli e delle linee guida vigenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	Stato	

Art. 1 c. 6 lett. n bis) D.P.C.M. del	Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	Stato	
Art. 1 c. 6 lett. o) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	Stato	
Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del (fino al 13.11.2020 salvo	Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell'esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base</u>: € 280,00</li> <li>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</li> </ul>	Stato	

<p>Art. 2 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021 e art. 2 c. 1 del D.L. 23 Febbraio 2021, n.</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, nel periodo compreso <u>tra il 23 Febbraio 2021 e il 27 Marzo 2021</u>, agli spostamenti, in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, in assenza di motivate e</p>	<p>• <u>Base: € 280,00</u></p> <p>• <u>Recidiva: € 560.00</u></p>	<p>Stato</p>	
---	--	---	--------------	--

ATTIVITA' COMMERCIALI				
VIOLAZIONE	SANZIONE MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE	
<p>Art. 1 c. 6 lett. I) D.P.C.M. del 18.10.2020</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell'attività dalle</p>	<p>• <u>Base: € 280,00</u></p> <p>• <u>Recidiva: € 560,00</u></p>	<p>Stato</p>	<p>Per impedire la prosecuzione /reiterazione della violazione è possibile</p> <p>chiusura provvisoria fino a 5 giorni</p>

<p>Art. 1 c.6 lett. dd)</p> <p>D.P.C.M. del</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell'assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (<i>vgs. allegati al D.P.C.M.</i>) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.</p>	<p>• <u>Base</u>: € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</p>	<p>Stato</p>	<p>Per impedire la prosecuzione</p> <p>/reiterazione della violazione <u>è possibile</u> chiusura provvisoria fino a 5 giorni</p>
<p>Art. 1 c.6 lett. ee)</p> <p>D.P.C.M. del</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per</p>	<p>• <u>Base</u>: € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</p>	<p>Stato</p>	<p>Per impedire la prosecuzione</p> <p>/reiterazione della violazione <u>è possibile</u> chiusura provvisoria fino a 5 giorni</p>
	<p>Inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre</p>			<p>Per impedire la prosecuzione</p>

Art. 1 c.6 lett. ee)  D.P.C.M. del		• <u>Base</u> : € 280,00 <u>Recidiva</u> : € 560,00	Stato	/reiterazione della violazione <u>è possibile</u> chiusura provvisoria fino a 5 giorni
Art. 1 c.6 lett. n)  D.P.C.M. del	Inottemperanza all'obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la	• <u>Base</u> : € 280,00 <u>Recidiva</u> : € 560,00	Stato	Per impedire la prosecuzione  /reiterazione della violazione <u>è possibile</u> chiusura provvisoria fino a 5 giorni

Ordinanza Sindaca di Roma Capitale n. 110 del 05.06.2020 dall'Ordinanza Sindacale 201 del 15.10.2020)	1. Inottemperanza all'obbligo di esporre il codice della fascia oraria* scelta e/o assegnata, nonché il relativo orario di esercizio 2. Inottemperanza al divieto, dal lunedì al sabato, di esercitare la propria attività al di fuori degli orari della fascia prescelta.			• <u>Base</u> : € 280,00	Stato	Per impedire la prosecuzione e /reiterazione della violazione <u>è possibile</u> chiusura provvisoria
---	---	--	--	--------------------------	-------	---

			• <u>Recidiva:</u> €560,00	fino a 5 giorni
TIPOLOGIA	SETTORE	FASCIA	ORARIO	
ESERCIZIO DI VICINATO E PANIFICATORI	ALIMENTARE	F1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro</li> <li>• F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore</li> </ul>	
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE	ALIMENTARE	F1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• F1A: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura entro</li> <li>• F1B: Apertura dalle 07:00 alle 08:00 e Chiusura non prima delle ore</li> </ul>	
LABORATORIO ARTIGIANALE E NON	NON ALIMENTARE	F2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura dalle ore 09:30 alle 10:00 e Chiusura entro le ore 19:30</li> </ul>	

ESERCIZIO DI VICINATO	NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE	NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
PHONE CENTER - INTERNET POINT	NON ALIMENTARE	F3	Apertura dalle ore 10:00 alle 11:00 e Chiusura non prima delle ore 19:00
ESERCIZI DI	TUTTI	A SCELTA	
LABORATORIO ARTIGIANALE E	TUTTI	A SCELTA	
MEDIE STRUTTURE E	TUTTI	A SCELTA	

A queste violazioni si aggiungono le multe per chi infrange il coprifuoco nazionale, il divieto di uscire dal Comune in zona arancione e

INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE			
VIOLAZIONE	SANZIONE	PROVENTI	SANZIONI ACCESSORIE
	MISURA RIDOTTA (Art.4 D.L. 19/20)		



<p>Art. 4 c. 1 D.P.C.M. del</p>	<p>Inottemperanza al divieto di spostamento da e per gli Stati di cui all'elenco E dell'allegato 20*, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui</p>			
<p>13.10.2020</p>	<p>all'elenco F (<i>vgs. allegati al D.P.C.M.</i>), salvo che ricorrano comprovati motivi di cui all'articolo 5 comma 1.</p>	<p>• <u>Base</u>: € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</p>	<p>Stato</p>	

<p>Art. 4 c. 2 D.P.C.M. del</p> <p>13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F</p> <p>dell'allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.) nei 14 giorni antecedenti, salvo i casi espressamente indicati.</p>	<p>• <u>Base:</u> € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva:</u> € 560,00</p>	<p>Stato</p>	
<p>Art. 5 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza agli obblighi dichiarativi in ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E e F dell'allegato 20 (vgs. allegati al D.P.C.M.).</p>	<p>• <u>Base:</u> € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva:</u> € 560,00</p>	<p>Stato</p>	

<p>Art. 5 c. 3 D.P.C.M. del</p> <p>13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E, F di cui all'allegato 20 (<i>vgs. allegati al D.P.C.M.</i>), di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.</p>	<p>• <u>Base</u>: € 280,00</p> <p>• <u>Recidiva</u>: € 560,00</p>	<p>Stato</p>	
---	---	---	--------------	--

<p>Art. 6 c. 1 D.P.C.M. del 13.10.2020</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi D, E, F di cui all'allegato 20 (<i>vgs. allegati al D.P.C.M.</i>), di sottoporsi a vigilanza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione indicata nella dichiarazione resa all'ingresso nel territorio nazionale.</p>	<p>• <u>Base</u>: € 280,00 • <u>Recidiva</u>: € 560,00</p>	<p>Stato</p>	
--	--	--	--------------	--

	<p>Art. 9 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, allo spostamento se non per comprovate esigenze lavorative, per stato di necessità, per motivi di salute.</p>	<p>• <u>Base:</u> 400€</p> <p>• <u>Recidiva:</u></p>	<p>Stato</p>	
--	---	--	--	--------------	--

<p>Art. 9 c. 2 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021 e art. 2 c. 2 del D.L. 23 Febbraio 2021, n.</p>	<p>Inottemperanza all'obbligo, nel periodo compreso <u>tra il 23 Febbraio 2021 e il 27 Marzo 2021</u>, di spostamento, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno nell'arco temporale fra le</p>	<p>• <u>Base:</u></p> <p>• <u>Recidiva:</u></p>	<p>Stato</p>
---	--	---	--------------

Art. 11 c. 2 D.P.C.M. del  02.03.2021	Inottemperanza all' obbligo, di cui ogni locale pubblico o aperto al pubblico, ovvero di esercizio commerciale deve esporre all'ingresso del locale un cartello riportante in numero	• <u>Base: 400€</u>  • <u>Recidiva:</u>	Stato
--	--	---	-------

Art. 11 c. 3 D.P.C.M. del  02.03.2021	<i>Inottemperanza all' obbligo, di accedere a parchi, ville giardini pubblici rispettando il rigoroso divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo</i>	• <u>Base: 400 €</u>  • <u>Recidiva:</u>	Stato
--	---	--	-------

<p>Art. 17 c.1 e c.2 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p><i>Inottemperanza all'obbligo, c.1 a svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, o presso aree attrezzate e parchi pubblici senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; c.2 a rispettare la sospensione dell'attività di palestra, piscina, centro</i></p>	<p>Art. 17 comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Base:</u></li> <li>• <u>Recidiva:</u></li> </ul> <p>Art. 17 comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base: da € 400 a 3.000</li> <li>• Recidiva: da 800 € a 6.000 €</li> </ul>	<p>Stato</p>	<p>In sanzioni accessorie</p> <p>Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30</p>	<p>In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.</p>
---	--	---	--------------	--	---

<p>Art. 20 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p><i>Inottemperanza all'obbligo, di sospensione dell'attività di sala giochi, sala scommesse, sala bingo, casinò</i></p>	<p>• <u>Base: da € 400 a 3.000 €</u></p> <p>• <u>Recidiva: da 800 € a 6.000€</u></p>	<p>Stato</p>	<p>In sanzioni accessorie</p> <p>Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30</p>	<p>In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.</p>
--	---	--	--------------	--	---

<p>Art. 26 c. 1 e c. 2 D.P.C.M. del</p>	<p><i>Inottemperanza all'obbligo, c.1 di svolgere attività commerciale al dettaglio in condizioni da non assicurare la distanza interpersonale di un metro, o che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, o che la sosta all'interno dei locali avvenga per il tempo necessario per l'acquisto dei beni, c.2 quale esercente di esercizio</i></p>	<p>• <u>Base: da 400€ a 3.000€</u></p>	<p>Stato</p>	<p>Sanzioni accessorie</p>	<p>In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.</p>		
---	---	--	--------------	----------------------------	---	--	--



02.03.2021		• <u>Recidiva: da 800 a 6.000 €</u>		Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30			
------------	--	-------------------------------------	--	---	--	--	--

Art. 27 c. 1 e c.2 D.P.C.M. del	<i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di svolgere attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18,00 e prima delle ore 05,00, di svolgere attività di ristorazione consentendo il consumo al tavolo a persone, non conviventi, oltre il numero di quattro, di consumare cibo o bevande in luogo pubblico o aperto al pubblico oltre le ore 18,00 e prima delle 05,00, c.2 di effettuare attività di servizio di ristorazione con asporto oltre le ore 22,00 e prima delle ore 05,00, in quanto esercente di attività di servizio di ristorazione con asporto consentiva la consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'attività, in quanto avventore di attività di</i>	• <u>Base: 400 € a 3000€</u>	Stato	Sanzioni accessorie	In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.
------------------------------------	--	------------------------------	-------	---------------------	--

02.03.2021		• <u>Recidiva: da 800 a 6.000€</u>		Chiusura dell'esercizio o dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.
------------	--	------------------------------------	--	--

Art. 35 c. 1 c.2 c.3 D.P.C.M. del	<i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di rispettare il divieto di effettuare spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione se non per comprovate esigenze lavorative, per stato di necessità, per motivi di salute, ovvero per motivi di studio, c.2 di rispettare il divieto di effettuare spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. C.3 e art. 2 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, divieto nell'ambito del territorio comunale di effettuare</i>	• <u>Base: 400</u>	Stato	Sanzioni aumentate fino a 1/3 se commesse con veicolo.
-----------------------------------	--	--------------------	-------	--

02.03.2021		• <u>Recidiva:</u>		
------------	--	--------------------	--	--

Art. 37 c. 1 c.2 D.P.C.M. del	<i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di rispettare la sospensione dell'attività di servizio di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), c.2 di non effettuare attività di servizio di ristorazione con asporto oltre le 22,00 e prima delle 05,00, in quanto esercente di attività di servizio di ristorazione con asporto di non consentire la consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'attività, in quanto avventore di attività di</i>	• <u>Base: da € 400 a € 3.000 €</u>	Stato	Sanzioni a Sanzioni accessorie	In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.
02.03.2021		• <u>Recidiva: da € 800 a € 6.000</u>		Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30	

<p>Art. 40 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p><i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di rispettare il divieto di effettuare spostamenti, in entrata e in uscita <u>dai territori di zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori,</u> se non per comprovate esigenze</i></p>	<p>• <u>Base: € 400</u></p> <p>• <u>Recidiva:</u></p>	<p>Stato</p>	<p>Sanzioni aumentate fino a 1/3 se commesse con veicolo.</p>
--	---	---	--------------	---

<p>Art. 41 c.2 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p><i>Inottemperanza all' obbligo, di rispettare il divieto di svolgere attività motoria, in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona, di utilizzare dispositivi</i></p>	<p>• <u>Base: 400€</u></p> <p>• <u>Recidiva:</u></p>	<p>Stato</p>
---	---	--	--------------

<p>Art. 45 c. 1 D.P.C.M. del</p> <p>02.03.2021</p>	<p><i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di rispettare il divieto di effettuare attività commerciale al dettaglio diversa da quelle consentite nei D.P.C.M. o ricomprese nell'allegato 23</i></p>	<p>• <u>Base: da € 400 a 3.000 €</u></p> <p>• <u>Recidiva: da €800 a 6.000€</u></p>	<p>Stato</p>	<p>Sanzioni accessorie</p> <p>Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30</p>	<p>In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.</p>		
--	---	---	--------------	---	---	--	--

<p>Art. 46 c. 1 c.2 D.P.C.M. del</p>	<p><i>Inottemperanza all' obbligo, c.1 di rispettare il divieto di sospensione dell'attività di servizio di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),c.2 di non effettuare attività di servizio di ristorazione con asporto oltre le 22,00 e prima delle ore 05,00, in quanto esercente di attività di servizio di ristorazione con asporto di non consentire la consumazione sul posto o nelle adiacenze dell'attività, in quanto avventore di attività di</i></p>	<p>• <u>Base:da 400€ a 3.000 €</u></p>	<p>Stato</p>	<p>Sanzioni accessorie</p>	<p>In caso di reiterata violazione</p>		
--	--	--	--------------	----------------------------	--	--	--

02.03.2021		• <u>Recidiva: da € 800 a 6.000 €</u>		Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.	Chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.
------------	--	---------------------------------------	--	---	--

Art. 47 D.P.C.M. del	<i>Inottemperanza all'obbligo, di non effettuare attività inerenti servizi alla persona non ricomprese nell'allegato 24</i>	• <u>Base: da 400€ a 3.000€</u>	Stato	Sanzioni accessorie	In caso di reiterata violazione chiusura dell'esercizio o dell'attività nella misura massima di 30 giorni.
02.03.2021		• <u>Recidiva: da 800€ a 6.000 €</u>		Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30	